



Corte di Appello di Bari

DECRETO N. 461

IL PRESIDENTE

premessi:

che le attuali tabelle di organizzazione della Corte di appello prevedono per il settore civile, per il settore penale e per la Sezione Famiglia e Minori un identico criterio di individuazione della sezione cui assegnare il processo annullato dalla Cassazione con rinvio, criterio consistente nell'assegnazione del processo alla stessa sezione che aveva emesso il provvedimento annullato, purchè sia possibile una diversa composizione del collegio, ovvero, ove ciò non sia possibile, nella devoluzione del processo ad altra sezione, secondo criteri predeterminati;

che, nel corso della riunione del 25.9.2018 con i Presidenti delle sezioni penali, è emerso che, in considerazione del disposto di cui all'art. 623, lett. c), c.p.p., che prevede il rinvio ad altra Sezione dello stesso Ufficio dei processi annullati dalla Cassazione, è opportuna la modifica del criterio tabellare, nel senso di prevedere l'assegnazione ad altra sezione del processo annullato, ciò che contiene anche i problemi di composizione dei collegi per incompatibilità, che il criterio attualmente vigente spesso solleva;

rilevato che l'attuale tabella della Corte di appello, nell'ambito del settore penale, non prevede il criterio di assegnazione dei ricorsi di cui agli artt. 99 e 170 T.U. n. 115/02, sicchè occorre rimediare, prevedendo un criterio predeterminato e oggettivo;

ritenuto che – per ragioni di efficienza organizzativa – è necessario provvedere in via d'urgenza ex art. 7 bis, Ord. Giud.;

P.T.M.

applicato l'art. 7 bis Ord. Giud., in via immediata ed urgente, così provvede:

1. nell'ambito del settore penale, il paragrafo **“Criteri di designazione delle sezioni in ipotesi di annullamento con rinvio o di astensione, ricusazione e impedimento di tutti i componenti della sezione”** di cui alle Tabelle vigenti per la Corte (pag. 48), è sostituito dal seguente:

“Criteri di designazione delle sezioni in ipotesi di annullamento con rinvio, di revocazione o di astensione, ricusazione e impedimento di tutti i componenti della sezione”

In caso di annullamento con rinvio, di revocazione o in caso di astensione, ricusazione o impedimento di tutti i componenti della sezione, il procedimento va assegnato a sezione diversa da quella che ha emesso il provvedimento secondo il criterio di seguito indicato:

i procedimenti già trattati dalla I Sezione sono attribuiti alla II; quelli della II alla III; quelli della III alla I; quelli della IV alla I.

I procedimenti provenienti da altre Corti di appello sono attribuiti secondo i criteri generali di assegnazione alle sezioni.

Il criterio di assegnazione rimane invariato per il settore civile, e per la Sezione Famiglia (civile) e Minorile;

2. dopo il paragrafo riportato al punto 1. del presente decreto, è inserito il paragrafo seguente:

Assegnazione dei ricorsi ex artt. 99 e 170 del T.U. n. 115/02 (settore penale):

- i ricorsi contro i provvedimenti della 1^ sezione penale sono assegnati al Presidente della 2^ sezione penale;
- quelli contro i provvedimenti della 2^ sezione penale, al Presidente della 3^ sezione penale;
- quelli contro i provvedimenti della 3^ sezione penale, al Presidente della 1^ sezione penale;
- quelli contro i provvedimenti della 4^ sezione penale, al Presidente della 2^ sezione penale;
- quelli contro i provvedimenti della sezione per i Minorenni, al Presidente della 3^ sezione penale.

3. Ordina la comunicazione del presente decreto ai Presidenti di Sezione, ai Consiglieri, ai Giudici Ausiliari, al Dirigente Amministrativo della Corte di Appello, al Procuratore Generale in sede, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari nonché al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministro della Giustizia dopo aver acquisito il parere del Consiglio Giudiziario.

Bari, 4 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
(Francesco Cassano)

